

COMUNE DI ORISTANO

PROVINCIA DI ORISTANO

Concessione temporanea in uso per l'annualità 2021-2022 dei locali del Centro

Servizi Ufficio Polifunzionale in Piazza G. L. Pintus a Oristano.

L'anno duemilaventuno, il giorno *** del mese di novembre, in Oristano, presso il Settore Programmazione e Gestione delle Risorse, Piazza Eleonora n. 44, con la presente scrittura privata,

TRA

La Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, nata ad Oristano (OR) il 28.08.1961, Dirigente Settore Programmazione, Gestione delle Risorse, Servizi Culturali del Comune di Oristano, domiciliata per la carica presso la sede comunale, la quale interviene in questo atto, in rappresentanza e per conto del Comune di Oristano, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000, art. 69 del vigente Statuto, del Decreto Sindacale n. 57 del 21/12/2018 – C.F.00052090958 di seguito "Concedente".

E

La Dott.ssa Adriana Maria Angela Boy nata a La Spezia (SP) il 03/06/1949 e residente in Oristano, in Via Beato Angelico n.c. 38, C.F. BYODNM49H43E463M, che interviene in questo atto in qualità Presidente e Legale Rappresentante dell'UNITRE – Università delle Tre Età di Oristano con sede in Oristano Piazza G. L. Pintus, C.F. 90008260953, di seguito "Concessionario".

Premettono che:

- Con deliberazione delle G.M. n. 189 del 12/09/2019 è stato approvato il disciplinare di utilizzo temporaneo degli immobili comunali;
- Con determinazione del Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse n. ***** del **/11/2021 i locali sono stati concessi per una ulteriore annualità

(periodo dal 01.10.2021 al 30.09.2022) a fronte di un rimborso forfettario di € 1.200,00 oltre ogni altro onere tra cui il consumo energia elettrica.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 - Oggetto

L'Amministrazione comunale di Oristano concede in uso all'UNITRE - Associazione di promozione sociale e culturale senza scopo di lucro i locali del Centro Servizi Polifunzionale con la UNITRE (Università della Terza Età) per il periodo dal 01.10.2021 al 30.09.2022 di cui alla planimetria allegata, compresi i relativi impianti, arredi e attrezzature presenti (di cui all'inventario allegato al verbale di consegna sottoscritto dalle parti in data **/**/2021), per la realizzazione delle attività proprie, salvo le necessità dell'Amministrazione per lo svolgimento sia di attività organizzate direttamente che per quelle promosse da soggetti terzi appositamente autorizzati dall'Amministrazione, secondo le norme e condizioni di seguito riportate.

Art. 2 - Durata

La presente convenzione decorre dal 1° ottobre 2021 fino al 30 settembre 2022, salvo rinnovo a insindacabile giudizio dell'Amministrazione previa adozione di apposito atto.

Art. 3 - Canone

Il concessionario dovrà versare al Comune di Oristano entro il 28 febbraio 2022 la somma di € 1.200,00 (milleduecento/00) quale canone simbolico per la concessione di cui al presente atto.

Art. 4 - Utilizzo degli spazi

Il Concessionario utilizzerà gli spazi del Foro Boario indicati nella planimetria allegata per lo svolgimento della propria attività e per le finalità indicate nel proprio statuto.

Nell'utilizzo degli spazi dovrà:

a) assumere a proprio carico tutte le spese di utilizzo, con l'esclusione degli oneri

posti a carico dell'Amministrazione di cui all'art. 6;

b) lasciare tali spazi a disposizione del Comune e/o dei soggetti all'uopo autorizzati

dal Comune stesso per lo svolgimento di iniziative di interesse della cittadinanza.

In tali casi il Settore comunicherà entro cinque (5) giorni precedenti l'iniziativa, fatti

salvi tempi più brevi in caso di eventi eccezionali e non prevedibili.

In nessun caso il concessionario potrà avanzare pretesa di risarcimento danni per

preavvisi inferiori ai cinque giorni;

c) non utilizzare la struttura a scopo di profitto o per fini impropri e, pertanto, non

concedere a titolo oneroso gli spazi a soggetti terzi che ne facciano richiesta per

l'organizzazione di iniziative varie.

Il concessionario è obbligato, comunque, a comunicare tempestivamente al conce-

dente le manifestazioni e/o iniziative organizzate in collaborazione con altri enti e/o

ospitate gratuitamente presso la struttura.

Il concessionario dovrà garantire al Comune di Oristano almeno due manifestazioni

annue gratuite su richiesta del Comune medesimo.

Il concessionario è obbligato, inoltre a rispettare le seguenti condizioni d'uso:

1. utilizzare gli spazi concessi, nonché i relativi impianti, arredi e attrezzature

presenti, con la massima cura e diligenza;

2. non installare o fissare ai muri, soffitti e pavimenti alcun materiale e/o

attrezzatura fissa senza la previa autorizzazione del Comune;

3. provvedere alla custodia e alla pulizia degli spazi assegnati;

4. comunicare entro 15 giorni dalla stipula della presente convenzione il

nominativo e i recapiti del proprio referente per la sicurezza, incaricato anche di

presidiare la sorveglianza della struttura durante l'utilizzo;

5. vigilare, in forma continuativa, per la tutela dei beni e delle cose presenti;
6. non allestire servizi di bar o ristoro;
7. osservare il «Divieto di fumare» all'interno degli spazi;
8. rispettare la normativa vigente in materia di inquinamento acustico (DPCM 1.3.1991, legge quadro n.° 447 del 26.10.1995 e decreti attuativi);
9. evitare, in qualsiasi orario, l'utilizzo di amplificatori, apparecchi radiofonici e televisivi, strumenti musicali (anche non amplificati) nonché l'attività di canto o quant'altro a voce alta, se costituiscono disturbo alla quiete pubblica;
10. sollevare il Comune da ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e a cose negli spazi concessi in uso;
11. risarcire ogni eventuale danno a cose o persone che si dovesse verificare conseguentemente e in dipendenza della concessione;
12. risarcire il Comune di eventuali danni arrecati agli spazi, agli impianti, agli arredi e alle attrezzature durante il periodo di concessione;
13. acquisire ogni autorizzazione necessaria per lo svolgimento di iniziative per le quali è previsto il rilascio di apposite autorizzazioni;
14. restituire gli spazi e gli annessi servizi igienici in perfetto ordine e pulizia, liberi da qualsiasi materiale e attrezzatura diversi da quelli presenti al momento della concessione;
15. prendere visione del posizionamento degli estintori e delle norme comportamentali minime alle quali attenersi in caso di incendio.

Il concessionario si impegna, inoltre, a rispettare gli obblighi di legge rispetto al personale impiegato (amministrativo, tecnico, artistico, organizzativo) esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità (civile, penale, amministrativa, ecc.) per eventuali inosservanze o inadempimenti, per danni che dovessero derivare a persone

e cose nell'uso delle strutture e attrezzature concesse e per fatti illeciti che dovessero verificarsi in occasione o nel corso delle attività da essa realizzate.

Art. 5 - Altri oneri a carico del concessionario

Sono a carico dell'UNITRE tutti gli oneri connessi all'utilizzo degli spazi per la realizzazione della propria attività, le spese di manutenzione ordinaria, per il servizio di vigilanza e antincendio, le spese di pulizia, le spese per l'utenza elettrica e per l'eventuale utenza telefonica e ADSL.

Il concessionario è obbligato, pertanto, a rimborsare all'Amministrazione le spese sostenute per l'utenza elettrica e per il servizio di vigilanza e antincendio entro il 31 gennaio 2022 (periodo ottobre-dicembre 2021) ed entro il 31 ottobre 2022 (periodo gennaio-settembre 2022).

Al termine della concessione, e comunque non oltre il 31 ottobre 2022, l'UNITRE dovrà presentare al concedente una relazione consuntiva dell'attività svolta durante il periodo di concessione degli spazi corredata dal bilancio consuntivo delle entrate e delle spese riferito allo stesso periodo.

Art. 6 - Responsabilità gestionale ed assicurativa

Il concessionario si assume la responsabilità degli spazi concessi, compreso l'utilizzo degli arredi, degli impianti e delle attrezzature di proprietà dell'Amministrazione. Si impegna inoltre a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni causati a terzi o a cose derivanti dall'utilizzo proprio o improprio degli spazi, degli impianti e delle attrezzature in essi contenuti, ed a consegnarne copia al concedente.

Tale responsabilità viene estesa per tutte le iniziative realizzate negli spazi concessi, nessuna esclusa, salvo per quelle organizzate dall'Amministrazione o per quelle autorizzate a terzi dalla stessa Amministrazione.

Art. 7 - Oneri a carico dell'Amministrazione

Sono a carico del concedente i costi relativi alla manutenzione straordinaria dei fabbricati.

Art. 8 - Condizioni di consegna

I locali vengono consegnati nello stato in cui si trovano. La concessione comprende l'uso delle strutture, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature, con esclusione di eventuali attrezzature tecniche specifiche indicate nel verbale di consegna richiamato all'art. 1.

Alla scadenza della presente concessione, in mancanza di rinnovo, l'UNITRE dovrà riconsegnare i beni suddetti nelle condizioni in cui li ha ricevuti, fatto salvo il deperimento d'uso.

Art. 9 - Divieti di modifica delle strutture e degli impianti

E' fatto divieto al concessionario, senza la preventiva formale autorizzazione scritta dell'Amministrazione, apportare o consentire modifiche che comportino variazioni sostanziali ai fabbricati, agli impianti, agli arredi e alle attrezzature in dotazione presso gli spazi, intendendosi con ciò anche l'aggiunta di parti nuove.

In particolare è fatto divieto di intervenire su muri, soffitti, pavimenti, arredi e sulla struttura dei fabbricati, salvo parere favorevole espresso dai competenti servizi dell'Amministrazione. In caso contrario l'UNITRE sarà tenuta a risarcire ogni e qualsiasi danno cagionato alle strutture e/o alle cose affidate.

Art. 10 - Accesso ai locali da parte dell'Amministrazione

L'UNITRE è obbligata a consentire l'accesso agli spazi del personale dell'Amministrazione o di persone esterne autorizzate dalla stessa Amministrazione per l'esecuzione di sopralluoghi e/o di eventuali interventi che si rendessero necessari, anche qualora comportino l'inutilizzo degli spazi per un periodo di tempo

anche non prevedibile e/o modificazioni e/o ristrutturazioni ritenute opportune.

Art. 11 - Facoltà di revoca

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la concessione degli spazi di cui alla presente Convenzione per ragioni di pubblico interesse. Anche in tal caso non sarà dovuta all'UNITRE indennità alcuna.

Art. 12 - Controversie

Le parti convengono che per qualunque divergenza dovesse insorgere relativamente alla interpretazione della presente convenzione è competente il Foro di Oristano.

Art. 13 - Anticorruzione e Trattamento dei Dati Personali

Il concessionario dichiara di essere a conoscenza che avrà l'obbligo di osservare tutte le norme previste nel Codice di Comportamento approvato dal Comune di Oristano con deliberazione della G.C. N° 198 del 10.12.2013 e del Piano Anticorruzione 2021/2023 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 37 del 15/03/2021, entrambi pubblicati e reperibili nel sito istituzionale del Comune di Oristano nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il concessionario in attuazione della disciplina degli artt. 13 e 14 del "GDPR" autorizza al trattamento dei dati personali, come da apposita informativa che viene allegata al presente atto.

Art. 14 - Registrazione

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 181/1986 dando atto che la presente concessione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi della Legge 266/1991 articolo 8, comma e del D.P.R. 642/1972 articolo 27-Bis.

Art. 15 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente determinato nella presente Convenzione, le parti contraenti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il presente atto sottoscritto dalle parti, occupa numero sette pagine e parte della ot-
tava sin qui.

Letto, approvato, sottoscritto.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

Il Dirigente del Settore Programmazione e

Il Presidente dell'UNITRE

Gestione delle Risorse

Dott.ssa Maria Rimedia Chergia

Dott.ssa Adriana Maria Angela Boy